

COMUNE DI ARITZO
Provincia di Nuoro (NU)

Istruzioni per la persona autorizzata al trattamento dei dati personali derivanti dalla verifica del possesso e della validità della Certificazione Verde (Green Pass) o certificazione equipollente

Ex artt. 29-32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003

ISTRUZIONI

- 1) Le attività di verifica sono consentite esclusivamente per controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde Covid-19 o della certificazione equipollente, comprese quelle rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere;
- 2) Le attività di verifica devono svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
- 3) Non è consentito richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni. Inoltre, le attività di verifica non comportano, in alcun caso, la raccolta dei dati contenuti nella certificazione. Nello specifico, i dati: i) devono essere solo visualizzati; ii) non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso;
- 4) È necessario scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo mobile. Considerata la mancanza temporanea della strumentazione di servizio, previa autorizzazione del Titolare del trattamento e solo con il consenso preventivo del verificatore, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza ex art. 32 GDPR impartite dal Titolare del trattamento (es: divieto di *screenshot*, registrazione schermo ecc.), potranno essere utilizzati dispositivi personali dei verificatori. È opportuno precisare che l'applicazione "VerificaC19" consente di verificare la validità delle certificazioni verdi Covid-19 senza la necessità di avere una connessione internet (*offline*). L'Applicazione è gratuita e può essere scaricata dagli appositi *store* Appstore e Playstore. Per utilizzare correttamente VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno a una rete internet per aggiornare: i) l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle certificazioni; ii) l'Applicazione con nuove ed eventuali funzionalità operative. Come anticipato, successivamente l'Applicazione funziona correttamente *offline*;
- 5) Prima del controllo, spetta all'autorizzato nominato curare che sia fornita all'interessato (ossia al controllato) l'informativa privacy ex art. 13 GDPR. La stessa sarà resa disponibile mediante affissione nel luogo del controllo (es: bacheca, banco, *termoscanner*, *badge* ecc.), affinché l'interessato, prima di sottoporsi al controllo, sia in grado di prenderne visione, chiedere eventuali chiarimenti e, se del caso, richiederne copia;
- 6) È necessario richiedere di esibire la certificazione verde Covid-19 o una certificazione equipollente, comprese quelle rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, in formato digitale

oppure cartaceo. In caso di certificazione verde Covid-19, i controlli sono effettuati con l'app "VerificaC19", scansionando il QR Code. A seguito della scansione, l'Applicazione riporterà l'ora e la data di validazione e le generalità dell'intestatario (cognome, nome, data di nascita) e potrà fornire i seguenti tre risultati: i) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; ii) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; iii) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida (es: non sono decorsi i 15 gg. successivi alla prima dose) o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. Nei casi dubbi o sospetti, il verificatore può accertarsi dell'identità del possessore della certificazione richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità, verificando la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sullo stesso con quelli visualizzati dall'Applicazione o riportati sulla certificazione esibita, senza che sia in alcun modo conservata alcuna copia/fotografia/trascrizione del contenuto del documento d'identità;

- 7) È necessario comunicare all'interessato, nella sua qualità di titolare della Certificazione verde Covid-19 cartacea, di piegare il documento stesso in modo tale da rendere visibile solo il frontespizio, come evidenziato dalle istruzioni per piegare il foglio come indicate nel documento, in quanto il verificatore non deve venire a conoscenza della ragione per la quale è stato rilasciato il Green Pass (es: vaccinazione, numero di dosi, tampone negativo ecc.);
- 8) È severamente vietato annotare in qualsiasi registro/foglio/file i dati personali (es: nome, cognome, firma ecc.) delle persone sottoposte a controllo/verifica;
- 9) Non è ammessa l'acquisizione, in qualunque forma, di autocertificazioni dell'interessato attestanti il possesso, o meno, del Green Pass o certificazione equipollente;
- 10) È necessario comunicare immediatamente all'Ufficio personale, tramite apposita modulistica e mediante modalità che tutelino la sicurezza della comunicazione e la riservatezza e dignità dell'interessato, il nominativo della persona alla quale non è stato concesso l'accesso/permanenza all'interno del luogo di lavoro a seguito di esito negativo della verifica della Certificazione verde Covid-19;
- 11) È necessario contattare l'Ufficio personale (o la Polizia locale), mediante modalità che tutelino la sicurezza della comunicazione e la riservatezza e la dignità dell'interessato, qualora vi siano difficoltà nel non fare accedere/permanere la persona per la quale è stato riscontrato un esito negativo della verifica della Certificazione verde Covid-19;
- 12) È necessario eseguire le verifiche con la dovuta diligenza e garantire il distanziamento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale da parte delle persone in attesa della verifica;
- 13) È severamente vietato comunicare, verbalmente o attraverso altri mezzi (es: *social network*, chat *WhatsApp*, *blog*, video ecc.), quanto rilevato dall'autorizzato nel corso dell'attività di verifica;
- 14) È necessario scongiurare situazioni di potenziale lesione della dignità e riservatezza degli interessati controllati (es: persona terza che tenti, in maniera illecita o anche a semplici fini di disturbo, di effettuare registrazioni audio/video o fotografie dell'attività di verifica);

15) È necessario eseguire le attività di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento delle verifiche nel rispetto della normativa vigente e ad attenersi alle istruzioni contenute nel presente atto;

Il presente atto ha efficacia dalla data odierna fino alla sua revoca. Del presente atto di individuazione viene data comunicazione formale all'intero personale e ne viene data pubblicità sia all'interno dell'Ente, sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso in Comune.

Il Titolare del trattamento si riserva, sin da subito la possibilità di aggiornare/modificare il presente atto di nomina, di revocare lo stesso qualora si ravvisino violazioni delle sopraindicate istruzioni, nonché di effettuare controlli/*audit* di verifica circa il corretto svolgimento delle sopraindicate attività di verifica, anche in attuazione del principio di "responsabilizzazione" (cd. *accountability*) ex artt. 5.2 e 24 GDPR.

Il presente incarico non comporta alcun diritto del Soggetto autorizzato ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

Nei casi di dubbio o mancata comprensione delle circa delle sopraindicate istruzioni, il soggetto autorizzato deve contattare tempestivamente il Titolare del trattamento e/o l'RPD/DPO (*Data Protection Officer*) nominato dall'Ente (telefonicamente o all'indirizzo di e-mail ordinaria: sanna.dpo@dasein.it).

Inoltre, l'autorizzato, con la firma in calce al presente atto, dichiara di aver compreso le istruzioni fornite e si impegna a mantenere l'obbligo di riservatezza su quanto appreso in forza dell'incarico ricevuto, anche per il periodo successivo alla cessazione della validità della presente nomina.

Per tutto ciò che non viene previsto da tale atto di nomina, si rimanda, mediante rinvio mobile, alle puntuali indicazioni della normativa (amministrativa, giuslavoristica ecc.) in materia, ivi compreso il Reg. (UE) 2016/679 GDPR, il Codice della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening", nonché le "Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale", adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.